

**Legge regionale 29 giugno 1981, n. 35 (BUR n. 29/1981)
(Novellazione)**

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 1980, N. 40
"NORME PER L'ASSETTO E L'USO DEL TERRITORIO"**

Art. 1

Alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, concernente: "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" sono apportate le seguenti modifiche:

- All'articolo 108 è aggiunto il seguente comma:

"Fino all'approvazione dei piani territoriali comprensoriali, ferme restando le competenze della Seconda Commissione consiliare, le funzioni relative all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti sono di competenza della Giunta regionale, che si avvale, quali organi consultivi, della Commissione Tecnica Regione e del Comitato Tecnico Regionale di cui rispettivamente, agli articoli 9 e 10 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, e successive modificazioni ed integrazioni".

Art. 2

E' abrogata la legge regionale 27 novembre 1980, n. 91.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.